

appartenenza sia alle caratteristiche specifiche dei percorsi proposti. La costruzione di questi ultimi deve d'altra parte configurarsi come il risultato di precise scelte progettuali: si tratti dell'eliminazione, ove consentito, di alcuni ambiti rispetto a tutti quelli previsti nelle tabelle delle classi o della scelta dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dell'inserimento di altri settori come attività "affini e integrative". Scelte progettuali che devono trovare un riscontro e una motivazione nelle declaratorie di ciascun corso di studio, anche per consentire una verifica meglio fondata dei risultati attesi. In particolare, con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 7, dei decreti sulle classi, gli obiettivi formativi saranno formulati: descrivendo in maniera precisa gli "obiettivi formativi specifici" del corso di studio offerto, evitando di riprodurre in maniera meccanica o di parafrasare gli "obiettivi formativi qualificanti" presenti nelle declaratorie delle classi allegate ai decreti; indicando i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea (descrittori di Dublino); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle classificazioni nazionali ed internazionali.

b) l'insieme dell'offerta formativa deve presentarsi con caratteristiche di chiarezza e coerenza, venendo corredata di elementi informativi sui quali si possano pienamente confrontare le motivazioni vocazionali e le opzioni individuali degli studenti. Andrebbero parallelamente previste forme di autovalutazione non vincolanti delle conoscenze e abilità collegate al percorso individuato.

c) è in ogni caso essenziale che nella riprogettazione dei corsi secondo la nuova normativa si considerino con attenzione caratteri e contenuti delle singole discipline, trasferendo dal corso di laurea triennale del precedente ordinamento a quello magistrale del nuovo gli insegnamenti di carattere avanzato/specialistico che trovino una migliore ragione d'essere se svolti nel corso di secondo livello, anche se nella fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti erano stati inseriti nel corso di primo livello.

d) nodo sicuramente delicato è quello della limitazione degli accessi, in particolare ai corsi di laurea di primo livello. E' possibile che, al riguardo, si rendano opportuni ulteriori interventi normativi oltre alla revisione delle procedure di selezione uniformate a livello nazionale, nel caso in cui non risultino soddisfacenti. Ma va ribadita l'esigenza che, per quanto dipende da loro, gli Atenei si astengano dal procedere in contrasto con una larga apertura delle lauree di primo livello, e con gli obiettivi di sistema esplicitati anche nelle presenti linee guida, fissando limitazioni degli accessi che non risultino pienamente motivate da ragioni e vincoli oggettivi. L'individuazione di standard di conoscenze/competenze adeguati per poter seguire proficuamente il corso è non solo auspicabile, ma richiesta dalla normativa vigente (art. 6, comma 1 del D.M. 270/2004), che prevede l'obbligo di definire nei regolamenti didattici le conoscenze richieste per l'accesso e di determinarne le modalità di verifica, richiedendo anche che gli eventuali obblighi didattici aggiuntivi siano soddisfatti nel 1° anno di corso.